

ARST S.p.A.

Polizza Incendio e furto parco veicoli

n.

Pagina 1 di 29

gara 24/2023 Allegato D2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CVT/ARD PARCO VEICOLI

La presente polizza è stipulata tra la Spett.le

**ARST S.p.a.
Via Posada, 8/10
09129 Cagliari
P.Iva 00145190922**

e

**Società Assicuratrice
Agenzia di**

Decorrenza del contratto

Dalle ore 24.00 del:	
Alle ore 24.00 del:	

Durata del contratto anni quattro

Dalle ore 24.00 del:	
Alle ore 24.00 del:	

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Dalle ore 24.00 del:	
-----------------------------	--

1 

SOMMARIO**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1	Definizioni
Art.2	Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata – Revisione del prezzo
Art.4	Elementi per il calcolo del premio
Art.4.1	Comunicazioni annuali dei veicoli e valori da assicurare
Art.4.2	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.13	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.14	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.16	Clausola Broker
Art.17	Coassicurazione e delega
Art.18	Rinvio alle norme di legge
Art.19	Tracciabilità dei Flussi Finanziari

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1	Forma di copertura
Art.2	Oggetto della copertura
Art.3	Incendio
Art.4	Furto
Art.5	Eventi speciali

Art.6	Esclusioni generali
-------	---------------------

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.2	Spese peritali
Art.3	Ricorso terzi
Art.4	Rottura di vetri e cristalli

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno
Art.7	Limite massimo di indennizzo
Art.8	Pagamento dell'indennizzo
Art.9	Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art.1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza ovvero ARST S.p.A.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione

	Ha la qualifica di Assicurato.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte in forma percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Parco veicoli:	Veicoli a motore e non per il trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione oltre ad autobus anche gli escavatori, i semoventi nonché mezzi di locomozione terrestre non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente purché non a guida di rotaia, salvo i soli mezzi ibridi

	strada/rotaia e gli anfibi, il tutto con la sola esclusione di autovetture, motocicli ed autocarri di portata inferiore a 35 qli.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'attività di ARST S.p.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi :

- **Trasporto pubblico di persone mediante l'impiego di qualsiasi mezzo terrestre autorizzato ed idoneo a tale attività incluso il trasporto cose, nonché attività di noleggio a terzi con mezzi pilotati da personale aziendale ;**
- **Attività di officina per riparazioni meccaniche ed elettromeccaniche, di carrozzeria, falegnameria, tappezzeria, distribuzione carburanti, lavaggio, ecc. anche conto terzi;**
- **Autoriparazioni anche come officina autorizzata.**

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A..

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e

Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente e/o l'Assicurato, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti il parco veicoli del Contraente sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato a qualsiasi titolo dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i veicoli a terzi per operazioni di manutenzione.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza devono intendersi coperti sia durante le soste che durante la circolazione/navigazione ovunque esse avvengano.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata – Revisione del prezzo

Art.3.1 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza del detto periodo così come previsto in Art. 3 del Disciplinare di Gara.

L'affidamento del servizio avrà una durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno.

L'amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di prorogare i contratti aggiudicati e stipulati per una ulteriore durata di anni uno con un nuovo atto negoziale espresso ed assumibile nel trimestre antecedente alla loro scadenza sulla base di una valutazione positiva del rapporto contrattuale intercorso anche ricercando nuove migliori condizioni contrattuali da rinegoziarsi in sede di perfezionamento del rinnovo ovvero della proroga contrattuale.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale (con obbligo per la Società assicuratrice di motivarne e giustificarne la richiesta) con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della suddetta scadenza. Qualora di interesse, è facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile, da tutti gli altri contratti assicurativi che essa avesse in essere, tanto in qualità di delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.3.2 – Revisione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 29 del DL 27.01.2022 n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 - fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106 - è stabilita la seguente clausola di revisione del prezzo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si farà riferimento al predetto articolo 29 del DL 4/2022.

Saranno considerate varianti ammissibili e così valutate:

1. Le variazioni che interverranno, solo per circostanze imprevedute ed imprevedibili, dopo che sia trascorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto ovvero alla scadenza del primo anno di durata contrattuale;
2. Fermo il presupposto del punto 1 sopra indicato, al verificarsi di un aumento dei prezzi non inferiore al 10% al verificarsi del quale la Stazione Appaltante andrà a regolare solo l'eccedenza del 10% definito.

L'aumento e la variazione dei prezzi andranno riferiti, **non alla tariffa offerta dalla Compagnia in sede di gara**, ma al **reale aumento** e variazione dei prezzi intervenuto **sulla nuova tariffa base della Compagnia** relativa ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e relative alla Provincia di appartenenza della Stazione Appaltante.

Solo al verificarsi dei casi espressi ai punti 1 e 2, qualora la Compagnia ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo.

Nel tal caso esprimerà la facoltà attraverso comunicazione via PEC entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale contrattuale (ad eccezione del primo anno).

ARST condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali richieste.

Il rilevamento degli aumenti potrà anche avvenire prendendo a riferimento i Decreti emessi dal MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), dalle elaborazioni emergenti dai Bollettini IPER pubblicati dall'IVASS e sui siti specializzati dell'IVASS stesso, nonché dalle variazioni tariffarie pubblicate dalla Compagnia aggiudicataria sul proprio sito internet.

Sulle richieste avanzate dalla Compagnia ARST si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento delle richieste il provvedimento individuerà l'importo della variazione che sarà determinata esclusivamente in base ai precedenti punti 1) e 2).

Art.4 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale così come indicato nel Modello di Offerta Economica (Allegato E2) sulla base del valore complessivo dei veicoli così come risultante nell'Allegato M e sulla base del valore (a primo rischio assoluto) determinato dalla Contraente come valore assicurabile ed indennizzabile (vedi Sez 6 Art.1 e 2)

Art.4.1 – Comunicazioni annuali dei veicoli e valori da assicurare

Ai soli fini della verifica dei veicoli assicurati e del loro valore, il Contraente dopo il primo anno e per ogni successivo anno contrattuale dovrà:

- Per ogni tipologia di veicolo risultante nel Libro Matricola, trasmettere l'elenco aggiornato dei veicoli da assicurare con il loro valore aggiornato

Art.4.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

L'Impresa si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. Nel qual caso il Contraente è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli allegati

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6), e qualora diversamente disciplinato, sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo calcolando la differenza tra il calcolo iniziale effettivo e quello realmente risultante dalla base del numero di giornate in cui il mezzo è stato assicurato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, che essa avesse in essere, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi

che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio ed il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo, data di eventuale chiusura della pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso ed essere messo a disposizione attraverso gli

strumenti informatici/Piattaforme online che la Compagnia si impegnerà a mettere a disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri attraverso *l'accesso alle informazioni ed i dati salienti dei sinistri stessi*. **Tale attività è atta a supportare ARST nel processo formativo e nella gestione dei sinistri tutti di cui il broker incaricato sarà parte principale, attiva e presente.**

Al fine di migliorare le metodologie, trovare adeguata soluzione alle anomalie riscontrate nel corso della gestione del proprio programma assicurativo, in un'ottica di "miglioramento continuo", favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse di contenere gli indennizzi, definire la migliore strategia per la razionalizzazione della gestione delle pratiche sinistri e di reportistica, andrà attentamente assolta dalla Compagnia l'attività gestionale relativa alla chiusura dei sinistri comunicandone tempestivamente ad ARST il suo stato, le date di chiusura e l'importo liquidato attraverso l'utilizzo e la generazione dei documenti richiesti, l'accesso e la semplificazione della consultazione delle informazioni.

Altresì, ai fini della gestione delle pratiche sinistri e di reportistica, andrà attentamente assolta la gestione relativa alla comunicazione tempestiva sullo stato, eventuale data di chiusura, importo liquidato ed altre informazioni utili, relativo ai sinistri INFORTUNI TRASPORTATI

Tali attività di gestione, dovrà anch'essa essere svolta attraverso gli **strumenti informatici/Piattaforme online** che verranno messe a disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri dalla Compagnia.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Definita la particolare "Forma Negoziale" della presente garanzia assicurativa, poiché ARST deve proteggere i propri asset materiali ed immateriali per poter continuare a generare valore, attuare le iniziative formative e di gestione più opportune per attuare strategie e soluzioni volte a prevenire i sinistri e poter così accedere alla "Partecipazione agli Utili" derivanti da tale gestione, qualora in merito a tali obblighi definiti nel presente articolo siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda ARST comunicherà, a mezzo raccomandata PEC, alla Compagnia i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze, ARST ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato Tecnico, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni addebito

È fatto divieto all'aggiudicatario di interrompere o sospendere l'esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l'Azienda ARST.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ARST si avvarrà della cauzione definitiva di cui all'Art. 6 punto 6.3 del Disciplinare di gara; in tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo. Il mancato reintegro nei termini previsti da ARST (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'aggiudicatario le conseguenze previste dallo stesso articolo.

ARST potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto.

ARST ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Compagnia per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. ARST ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte ai precedenti punti e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.16 – Clausola Broker

Il Contraente con gara n. 28/2022, dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563 – Num. Iscriz. RUI B000051384. Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, saranno svolti tramite il Broker e in particolare: > il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; > è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; > la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; > ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; > le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; > la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il

quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; > le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento; > le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; > in caso di coassicurazione, quanto previsto nei punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; > la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. > la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. > Qualora così definito dalla Contraente, la Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009). Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 3% calcolate sui premi imponibili RCA e ARD.

Art.17 - Coassicurazione e delega (ove ricorra l'ipotesi)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

ARST S.p.A.

Polizza Incendio e furto parco veicoli

n.

Pagina 18 di 29

gara 24/2023 Allegato D2

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, dagli eventi qui di seguito elencati, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione:

- Incendio (da qualsiasi causa determinato), autocombustione
- Fulmine, esplosione, implosione, scoppio
- Caduta aeromobili e corpi volanti in genere, loro parti o cose trasportate, meteoriti o scorie
- Eventi atmosferici, eventi socio politici, terrorismo e sabotaggio
- Terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti
- Furto limitatamente ai veicoli in leasing e/o quelli richiesti dalla Contraente ed espressamente richiamati negli appositi allegati.
- Rottura cristalli fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per ogni cristallo.

Art. 3 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- 1) Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- 2) Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- 3) Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

- 4) Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- 5) I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 4 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- 6) Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- 7) Trombe d'aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- 8) Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 5 Eventi Speciali

Oggetto della copertura:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine ed eventi naturali in genere.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art.6 – Esclusioni Generali

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- 2) causati da o dovuti a:
 - a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - b) danni e perdite causati direttamente o indirettamente da dolo dell'Assicurato o dei suoi preposti con incarichi direttivi; la colpa grave dei medesimi non pregiudica, invece, l'indennizzabilità del sinistro.
 - c) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - d) indiretti ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.3 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.4 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di cristalli dei veicoli, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura cristalli".

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.

c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- il valore di acquisto al momento del sinistro di un mezzo equivalente per numero di posti, prestazioni, dotazioni e dimensioni decurtato di una percentuale forfettaria pari al 10% del valore così stabilito per ogni anno di vita del mezzo stesso con il massimo tuttavia del 70%.

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione e ripristino degli enti danneggiati.

La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Art.7- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.9 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

SEZIONE 6 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art.1 – Limiti di indennizzo**

Limiti di indennizzo	Importo (a Primo Rischio Assoluto)
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€.30.000.000,00.=

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione massima della Società non può superare il limite generale riportato all'Art.1 che precede, si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per tutti i veicoli e tutte le garanzie fatto salvo quando diversamente previsto	€.500.000,00 per singolo veicolo con il massimo di €30.000.000,00 per periodo assicurativo per tutte le garanzie salvo furto. Limitatamente alla garanzia furto per i veicoli in Leasing, €500.000,00 per singolo veicolo ed €1.050.000,00 per periodo assicurativo	10% con minimo di €. 250,00 per veicolo Limitatamente alla garanzia Furto 10% con il minimo di € 5.000 per autobus
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	€500.000,00.= per sinistro	€ 250,00 per sinistro
Spese peritali (Art.2 Sez.4)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €25.000,00.= per sinistro	€ 250,00 per sinistro
Ricorso terzi (Art.3 Sez.4)	€1.500.000,00.= per sinistro	€ 250,00 per sinistro

ARST S.p.A.

Polizza Incendio e furto parco veicoli

n.

Pagina 29 di 29

gara 24/2023 Allegato D2

Eventi socio-politici	80% delle del valore del bene perito o danneggiato	10% con minimo di €. 250,00 per veicolo
Eventi atmosferici	80% delle del valore del bene perito o danneggiato	10% con minimo di €. 250,00 per veicolo
Terrorismo e sabotaggio	50% delle del valore del bene perito o danneggiato	€.10.000,00.= per veicolo
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	50% delle del valore del bene perito o danneggiato	€.10.000,00.= per veicolo
Terremoto	€.10.000.000,00.= per sinistro	€.10.000,00.= per veicolo
Rottura cristalli (Art.4 Sez.4)	€.3.500,00.= per singolo cristallo, € 7.500,00 per sinistro ed €.100.000,00.= per anno	€.100,00.= per singolo cristallo

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETÀ**

